



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 90	Oggetto: "INTERROGAZIONIE- INTRODUZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO, L. 164 DEL 11 NOVEMBRE 2014 (ART. 24) - GRUPPO CONSILIARE INSIEME POGGIBONSI - PROT. N.39049 "
Data 23/12/2015	

L'anno (2015) il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:20 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	BORGIANNI ENRICA	SI
BUSSAGLI ANDREA	SI	FORNARO EMMA	SI
LAZZERI SILVIA	NO	PIANIGIANI ILARIA	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	NO	PANTI MARCO	SI
BRUNI ILENIA	NO	MICHELOTTI FRANCESCO	NO
BURRESI MAURO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
PIANIGIANI ALESSIO	SI	MIRCOLI SIMONE	SI
GUMA FRANCESCO	SI	TICCI ALESSANDRA	SI
BARDOTTI MICHELA	SI		

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO: PAPPALARDO VALENTINA

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Convertito Filomena, Carrozzino Fabio, Salvadori Susanna.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Ilaria, Bardotti Michela, De Santi Simone.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE – INTRODUZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO, LEGGE 164 DELL'11 NOVEMBRE 2014, ARTICOLO 24, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “ INSIEME POGGIBONSI”, PROTOCOLLO NUMERO 39049.

Entra il Consigliere Comunale Mircoli Simone

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica

La parola al Cons. De Santi.

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”

Grazie, Presidente. Ne do lettura. *Il Consigliere Comunale De Santi dà lettura del testo dell'interrogazione:*

“Premesso che la crisi negli ultimi anni sta colpendo fasce sempre più ampie della cittadinanza; che si possono immaginare diversi casi di cittadini contribuenti che non riescono a saldare i propri debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale; che la legge 164 /2014 ha introdotto per i comuni la possibilità di introdurre quello che viene definito baratto amministrativo, che dà la possibilità ai singoli cittadini o loro associazioni di estinguere un debito maturato verso il comune come Imu, Tasi, quota dell'asilo etc., svolgendo un lavoro utile alla comunità quale piccole manutenzioni, taglio erba, imbiancature scuole, riparazione di una staccionata etc.. Che in particolare l'articolo 24 della legge 164 /2014 recita: “ i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità d'interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”. Preso atto che il comune ha il dovere di venire incontro alle situazioni di disagio economico delle famiglie di Poggibonsi e, al tempo stesso, di garantire la manutenzione ed il decoro della città. Considerato che lo stato manutentorio di giardini, aree verdi, piazze, locali e edifici pubblici, strade e staccionate è mediocre e necessita di interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria di facile risoluzione, si interroga per conoscere: se verrà introdotta una forma di baratto amministrativo e in quali tempi il comune intende introdurla con sua delibera e regolamento d'attuazione”. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Comunale De Santi. La parola all'Ass. Convertito.

Prende la parola l'Assessore Convertito Filomena

Grazie, Presidente. Volevo unirmi al Sindaco e al Presidente negli auguri al nuovo Consigliere Comunale e capogruppo Mircoli Simone. Ora diamo una spiegazione un po' più dettagliata di quella che è la previsione che è oggetto di quest'interrogazione: la possibilità per il cittadino in difficoltà economica di proporre all'Amministrazione Comunale il pagamento di imposte comunali a fronte dell'impegno concreto a migliorare il territorio comunale, il cosiddetto baratto amministrativo, è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 11 comma 2 lettera F) del decreto legislativo 23 /2011, attualmente non più in vigore. Successivamente, a seguito di alcune – per la verità non moltissime – sperimentazioni in Italia e in Toscana ricordo quelle del Comune di Massarosa, che è stato il primo comune pilota e del Comune di Roccastrada, è stato introdotto all'articolo 24 del decreto legge 132/2014, il Decreto Sblocca Italia, convertito nella legge dell'11 novembre 2014 numero 164. È una norma cornice, quindi lascia ampio spazio alle amministrazioni locali di individuare le forme di partecipazione e di cittadinanza attiva. La possibilità di ridurre o di esonerare dal pagamento dei tributi offerta dall'articolo 24 del Decreto Sblocca Italia, come richiamato dall'interrogazione in esame, lungi dall'essere esaustiva e dettagliata, ha dato luogo a numerose richieste di chiarimenti e quesiti, tanto che l'Ifel, che è l'Istituto per la Finanza Locale dell'Anci, in una recente nota di approfondimento del 22 ottobre del 2015 ha già chiarito una serie di punti fondamentali per una corretta interpretazione e applicazione del baratto amministrativo. Per quanto riguarda i benefici delle agevolazioni, quali sono i soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni? Sono cittadini organizzati in associazioni riconosciute o gruppi di cittadini, oppure singoli soggetti proponenti. Va osservato che, ai fini dell'agevolazione, la norma privilegia prioritariamente le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. In proposito, si ritiene che nel caso delle citate associazioni di cittadini la riduzione o l'esenzione possa essere accordata in via del tutto prioritaria con riferimento alle obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l'associazione stessa, potendo poi estendersi anche attraverso un'individuazione di tributi diversi ai soggetti associati o partecipanti all'intervento. Nel caso di progetti singoli dei cittadini, l'agevolazione riguarderà ovviamente i singoli individui proponenti e gli eventuali partecipanti al progetto stesso. Per quanto riguarda l'oggetto, quanto alle attività in relazione alle quali possono essere deliberate dal comune le agevolazioni tributarie in commento, la stessa norma all'articolo 24 individua un'ampia gamma di possibili interventi: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità d'interesse generale di aree e di beni immobili inutilizzati e in genere la

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Pertanto non può ritenersi corretta l'interpretazione che autorizza l'ente a disporre la riduzione o l'esonero dai tributi in relazione a qualsiasi intervento dei cittadini nei diversi campi di azione dell'ente locale: l'attività cui collegare le agevolazioni non può essere individuata liberamente dal comune, ma deve essere riconducibile alle tipologie di attività elencate dall'articolo 24 di questa norma, nel rispetto del principio della riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione. Un ulteriore limite posto dall'articolo 24 in commento riguarda la caratteristica della sussidiarietà, tramite la quale i cittadini si sostituiscono al comune nell'espletamento di specifiche attività di carattere sociale. In riferimento alla sussidiarietà, che è un concetto ripreso già dal decreto legislativo 23 /2011, secondo il quale l'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio sussidiario, va intesa nel senso che il comune può deliberare le agevolazioni in commento con riferimento a attività riguardanti settori che sostituiscono o integrano l'attività del comune stesso. Detto altrimenti, l'intervento dei cittadini singoli o associati deve essere sostitutivo o, chiaramente, integrativo rispetto alle relazioni dei servizi normalmente già resi dal comune. Quali sono i tributi per i quali può essere deliberata la riduzione o l'esenzione? A fronte dell'intervento sussidiario dei cittadini, il comune potrà pertanto disporre la riduzione o l'esenzione di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L'Ifel, quindi l'Anci ha precisato a questo proposito che la ratio sottesa dalla norma in commento consente di collegare la delibera di agevolazione al tributo di riferimento (Imu, Tasi, Tari, Cosap etc.), anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività posto in essere, così per esempio si potranno prevedere riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di pulizia di parchi pubblici, ma anche l'agevolazione Tasi per gli stessi interventi riconducibili alla sua natura di tributo su servizi indivisibili, oppure nulla vieta che per un progetto di riqualificazione di un bene immobile possa essere concessa un'agevolazione sull'Imu. Invece (sic) il concetto di inerenza del tributo per cui si prevede l'agevolazione all'attività svolta dai cittadini singoli o associati, dovrà essere valutato attentamente in sede di predisposizione della delibera di agevolazione e ispirato a criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso e agevolazione concessa. Non si profilano pertanto, in quest'ottica, particolari limitazioni ai tributi per i quali potranno essere previste agevolazioni, purché siano adeguatamente giustificate e legate ai presupposti positivi propri di ciascun tributo. Da ultimo, con riferimento alla possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni relative a debiti pregressi del contribuente, appare ammissibile estendere il riferimento al periodo limitato e definito delle agevolazioni, al fine di comprendere la compensazione di debiti tributari pregressi attraverso gli interventi previsti dalla norma, con particolare riguardo a situazioni di disagio economico sociale. Tale estensione terrà comunque fermi i criteri di determinatezza e controllabilità dei benefici concessi a fronte dell'intervento attivato. Vediamo la quantificazione delle agevolazioni, il quantum delle agevolazioni disposte dal comune, la remunerazione delle

attività elencate dall'articolo 24: in assenza di criteri oggettivi di corrispondenza economica univoca sul territorio nazionale, l'Anci ritiene opportuno e necessario giustificare la scelta compiuta con elementi ispirati a responsabilità e ragionevolezza nella quantificazione del trattamento agevolativo. La necessità di quantificare a priori le agevolazioni a fronte di determinate attività trova un ulteriore elemento rafforzativo nel rendere più agevole il controllo da parte del comune. È in proposito opportuno sottolineare che, anche nella relazione governativa d'accompagnamento al disegno di legge che ha introdotto il baratto amministrativo, viene evidenziato proprio che con quest'istituto si tende a realizzare un risparmio per i cittadini, ma una correlativa minore spesa pubblica. Alla prestazione offerta dal cittadino non deve solo corrispondere un riconoscimento di agevolazione, ma deve anche essere legittimo il valore della misura delle imposte locali agevolate. La relativa delibera assunta dall'ente pubblico deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto sulla base di un'attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza anche economica della scelta effettuata. Inoltre l'ambito di applicazione dell'articolo 24 si riferisce esplicitamente al campo dei tributi comunali. L'Ifel osserva che istituti analoghi possono comunque essere attivati con riferimento alle entrate patrimoniali non tributarie, in relazione alle quali l'ente locale potrebbe, ancora più flessibilmente, disporre modalità alternative di adempimento anche sotto il profilo dei pagamenti. Infine l'Anci osserva che la norma indicata quale strumento di adozione delle agevolazioni in questione è una delibera: i comuni possono deliberare l'introduzione di esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere senza però rimandare ai poteri regolamentari esercitati a norma del decreto legislativo 446 /1997. Pur non potendo escludere, ovviamente, la validità di una semplice delibera, comunque di competenza del Consiglio Comunale, ad avviso dell'Ifel è chiaramente opportuno che le deliberazioni adottate sulla base di poteri di natura regolamentare, trattandosi di integrazioni alla dicitura tributaria.. ma era la stessa richiesta che era indicata nella mozione. È evidente che l'istituto dalla sua istituzione ha creato una serie di incertezze, per cui è necessario che venga ulteriormente approfondito e verificato e una prossima vicinissima occasione ci viene offerta sempre dall'Anci, che ha organizzato un corso di formazione dal titolo “ dalla cittadinanza attiva al baratto amministrativo, dalla costruzione del regolamento sugli aspetti operativi, organizzazione e funzionamento dell'istituzione” che si svolgerà il prossimo 20 gennaio a Pisa. Sarà quindi possibile approfondire altri aspetti altrettanto importanti relativi agli oneri a carico del comune, quali assicurazione, fornitura di dispositivi di protezione individuale, materiali e attrezzature varie e alla predisposizione di questo regolamento, che determina i criteri e le condizioni per la realizzazione degli interventi su progetti presentati dai cittadini singoli o associati. L'Anci ci ha già dato una serie di orientamenti, ma altri sono ancora gli approfondimenti utili e necessari, comunque ritengo che il risultato del lavoro di approfondimento su questo tema dovrà poi essere e potrà essere valutato all'interno della Commissione Consiliare, quindi sarà oggetto e potrà essere oggetto di una verifica da parte delle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Assessore. La parola al Cons. De Santi.

Replica il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”

Grazie, Presidente. Per dichiararci soddisfatti della risposta, attendiamo quest'ulteriore passaggio che lei ha indicato temporalmente nella data del 20 gennaio, al quale immagino parteciperà lei come Assessore delegato, oppure qualche rappresentante del comune. Chiediamo al Presidente del Consiglio che ce ne dia contezza, in modo da poter avviare l'iter di verifica che lei ha precedentemente auspicato. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Comunale De Santi. Andiamo avanti e passiamo alle mozioni, punto 4.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 08/02/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VALENTINA PAPPALARDO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
